



STATUTO DEL COMUNE DI BISUSCHIO

Approvato deliberazione consiliare n. 11 in data 23 aprile 2014

TESTO INTEGRALE A SEGUITO APPROVAZIONE MODIFICA

Approvato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 6 e 27 aprile 2004 con deliberazioni nn. 12 e 15

Modifica deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19 marzo 2014

modifica articolo 31

- modifica comma 1

- inserimento comma 6

Modifica deliberazione n. 11 del 23 aprile 2014

modifica articolo 31 comma 6

INDICE-SOMMARIO

Titolo I

PRINCIPI Generali

- Art. 1 - Autonomia Statuaria
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Programmazione e cooperazione
- Art. 4 - Territorio e sede comunale
- Art. 5 - Albo pretorio
- Art. 6 - Stemma e gonfalone

Titolo II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIRETTA ALLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Capo I

Partecipazione e decentramento

- Art. 7 - Partecipazione popolare

Capo II

Associazionismo e volontariato

- Art. 8 - Associazionismo
- Art.9 - Prerogative delle associazioni

Capo III

Istituti di partecipazione

- Art. 10 – Consultazioni
- Art. 11 – Petizioni
- Art. 12 – Istanze
- Art. 13 – Proposto
- Art. 14 – Referendum
- Art. 15 – Accesso agli atti
- Art. 16 – Diritto di informazione
- Art.17 – Difensore civico

Titolo III

ORDINAMENTO STRITTURALE

Capo I

Organi di governo e loro attributi

- Art. 18 – Organi di governo
- Art. 19 – Consiglio Comunale
- Art. 20 – Commissioni
- Art. 21 - Consiglieri
- Art. 22 – Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 23 – Gruppi consiliari
- Art. 24 –Sindaco
- Art. 25 –Attribuzioni di amministrazione del sindaco
- Art. 26 –Attribuzioni di vigilanza del sindaco
- Art. 27 – Attribuzioni di organizzazione del sindaco

- Art. 28 – Vicesindaco
- Art. 29 – impedimento permanente del sindaco
- Art. 30 – Giunta Comunale
- Art. 31 – Composizione della Giunta
- Art. 32 – Nomina della Giunta
- Art. 33 – Funzionamento della Giunta
- Art. 34 – Competenze della Giunta

Capo II

Organizzazione e attività degli uffici

- Art. 35 – Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 36 – Segretario Comunale
- Art. 37 – Direttore Generale
- Art. 38 – Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 39 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Art. 40 – Revisore dei Conti

Titolo IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NORMATIVA

Capo I

Principi generali

- Art. 41 – Obiettivi dell'attività amministrativa
- Art. 42 – Controllo Interno
- Art. 43 – Finanza e contabilità

Capo II

Servizi pubblici

- Art. 44 – Servizi pubblici comunali
- Art. 45 – Aziende Speciali
- Art. 46 – Istituzioni
- Art. 47 – Società per azioni e a responsabilità limitata
- Art. 48 – Consorzi
- Art. 49 – Nomine

Capo III

Attività normativa

- Art. 50 – Statuto
- Art. 51 – Regolamenti
- Art. 52 – Ordinanze

Titolo I PRINCIPI CENTRALI

Art. 1 – Autonomia statutaria

1. Il Comune di Bisuschio è un ente autonomo territoriale, appartenente alla Repubblica italiana, avente la rappresentanza generale degli interessi fondamentali della comunità locale, secondo i principi della Costituzione, dei trattati dell'Unione Europea e degli indirizzi generali degli atti normativi dell'Unione Europea, della Repubblica italiana, e della Regione Lombardia.
2. Il Comune esercita il proprio autogoverno attraverso le prerogative e per mezzo degli istituti di cui al proprio Statuto.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Bisuschio nei rapporti con lo Stato, con la regione Lombardia, con la Provincia di Varese e con altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito dei principi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Bisuschio ispirandosi ai principi della Costituzione e degli atti fondamentali dell'Unione Europea.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla vita della comunità.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale dei suoi interessi.
4. In particolare il Comune ispira la propria azione al principio di sussidiarietà al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile del proprio territorio e della popolazione stanziata su di esso. A tale scopo il Comune rivolge la propria azione ai seguenti obiettivi:
 - a) Assicurare adeguati strumenti di assistenza sociale e solidarietà a sostegno della famiglia, degli anziani, dei minori, delle fasce di popolazione in condizioni di disagio ed alle nuove povertà emergenti, anche con il concorso delle associazioni di volontariato;
 - b) Favorire la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, per il superamento degli squilibri sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - c) Tutelare sviluppare le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, difendere l'ambiente dalle fonti di inquinamento, per garantire alla collettività una migliore qualità di vita;
 - d) Rendere effettiva la piena eguaglianza giuridica, sociale ed economica dei sessi, garantendo pari opportunità;
 - e) Sostenere lo sviluppo delle attività culturali, ricreative, sportive, per favorire una maggiore aggregazione della comunità, e la sua apertura verso la più ampia comunità nazionale e internazionale.

Art. 3 – Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le propria finalità avvalendosi del metodo e degli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi, anche attraverso gli strumenti della programmazione negoziata, dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia di Varese e la Regione Lombardia sono informati ai principi di cooperazione, di equità, di complementarietà e sussidiarietà tra le varie sfere di competenza.
4. Al fine di raggiungere una migliore funzionalità dei servizi, il Comune può delegare le proprie funzioni alla Comunità Montana della Valceresio.

Art. 4 – Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Bisuschio è costituito dalle seguenti borgate, frazioni, agglomerati storicamente riconosciute dalla comunità: Ponte, Ravasina, Molino del Frec, Centro, Zerbi, Piamo, Molino dei Prati, Rossaga, Roncaccio, Pogliana.

2. Il territorio del Comune si estende per 7,120 kmq e confina con i comuni di Arcisate, Besano, Cuasso al Monte e Viggiu'.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro cittadino.
4. Le adunanze degli organi elettivi comunali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze accertate dal sindaco, il Consiglio e la Giunta Comunale possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede naturale.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare da tenersi secondo le modalità di cui all'art. 10 dello Statuto.

Art. 5 – Albo Pretorio

1. Presso il palazzo municipale è individuato apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla normativa vigente.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il funzionario allo scopo individuato nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi cura l'affissione degli atti all'albo pretorio, avvalendosi di un messo e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 – Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Bisuschio e lo stemma approvato con d. P.R. del 26 gennaio 1954.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
3. Il sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Titolo II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIRETTA ALLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Capo I Partecipazione e decentramento

Art. 7 – Partecipazione popolare

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, anche al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e gli istituti di consultazione, partecipazione e impulso quali consultazioni, referendum, petizioni, istanze e proposte. Le modalità operative di realizzazione di tali istituti, per quanto non indicato nello Statuto, sono disciplinate in apposito regolamento comunale.
3. Il Comune garantisce, attraverso i propri uffici la partecipazione dei soggetti singoli o associati portatori di un interesse legittimo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'ente e l'accesso agli atti con le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti comunali.

Capo II Associazionismo e volontariato

Art. 8 – Associazionismo

1. Il Comune riconosce, promuove e valorizza le forme associative e di cooperazione, aventi anche natura di volontariato, tra i cittadini presenti sul proprio territorio.

Art. 9 – Prerogative delle associazioni

1. Ciascuna associazione presente sul territorio comunale ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Alle associazioni presenti nel territorio comunale possono essere erogate forme di incentivazione mediante apporti sia di natura finanziaria o patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativo, con le modalità fissate in apposito regolamento.

Capo III Istituti di partecipazione

Art. 10 – Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire, mediante deliberazione del Consiglio comunale da assumersi a maggioranza assoluta dei suoi membri, consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa del Comune.
2. Le modalità di svolgimento delle consultazioni sono disciplinate dal regolamento di cui all'art 7, secondo comma, in conformità ai principi generali di cui all'art. 14, per quanto applicabili.

Art. 11 – Petizioni

1. Tutti i soggetti residenti nel territorio comunale, possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, tramite l'organo competente, provvede in merito o ne dispone l'archiviazione, dandone comunicazione al primo dei firmatari.

Art. 12 – Istanze

1. I soggetti e le associazioni residenti in forma singola o associata possono rivolgere al sindaco delle istanze con cui chiedere delucidazioni o chiarimenti, su specifici aspetti dell'attività amministrativa comunale.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro 60 giorni dal sindaco.

Art. 13 – Proposte

1. Un numero di soggetti residenti nel Comune non inferiore a duecento può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro i successivi 60 giorni all'organo competente ad emanare il provvedimento finale corredate, nel caso in cui competente ad emanare l'atto sia un organo di governo, dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente.
2. Perché siano accoglibili, le proposte di cui al primo comma devono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo.
3. L'organo competente a compiere l'istruttoria e quello competente ad emanare il provvedimento possono sentire i proponenti. Nel caso di organi collegiali tale audizione è effettuata dal presidente dell'organo. Salvo che specifiche disposizioni normative non prevedano un termine maggiore, il procedimento deve concludersi entro 120 giorni decorrenti dalla data di presentazione della proposta.
4. Nei casi previsti dalla legge, tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi per il conseguimento di pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata avanzata la proposta popolare.

Art. 14 – Referendum

1. Un numero di soggetti iscritto nelle liste elettorali del Comune non inferiore al 20% dell'intero corpo elettorale o il Consiglio comunale con deliberazione da assumere a maggioranza assoluta dei propri membri, possono chiedere che venga indetto referendum consultivo su tutte le materie di competenza comunale meno che in materia di tributi locali tariffe, attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali, pianificazione urbanistica e ambientale nonché su materie sulle quali sia stato già indetto referendum negli ultimi cinque anni decorrenti dalla data di deposito della richiesta.
2. La richiesta di referendum viene formulata mediante l'indicazione dell'esatto quesito su cui è richiesto il pronunciamento popolare.
3. Le modalità di verifica e accoglimento della richiesta di referendum nonché di svolgimento dello stesso, per quanto non indicato nello Statuto e non stabilito dalla legge, sono fissate nel regolamento comunale di cui all'art.7, secondo comma. L'accoglimento della richiesta di referendum è decretata dal sindaco previa verifica formale da parte dell'ufficio elettorale sulla regolarità dell'istanza e controllo di delibazione sostanziale sulla natura del quesito effettuato da apposita commissione di esperti nominata dalla Giunta comunale. Alla Giunta comunale spetta la fissazione della data di consultazione referendaria, avuto riguardo a quanto disposto dalla legge, il referendum è valido se ha preso parte alla consultazione almeno il 50% più uno dei componenti il corpo elettorale.
4. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum effettuata dal sindaco, il Consiglio comunale delibera se intende conformarsi o meno all'esito della consultazione, emanando nel primo caso un atto di indirizzo per l'attuazione del risultato referendario.
5. La deliberazione consiliare di mancato adeguamento deve essere assunta a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

Art. 15 – Accesso agli atti

1. Ai soggetti singoli o associati che vantino un interesse legittimo alla visione o all'estrazione di copia di atti del Comune, è garantito, con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali, il diritto di accesso.

Art. 16 – Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, e di quelli per cui specifiche norme di legge o di regolamento ne vietano la ostensibilità, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati di norma mediante affissione all'albo pretorio
2. Il contenuto degli atti aventi destinatario determinato deve essere comunicato all'interessato.

Art. 17 – Difensore civico

1. Il Comune può istituire il difensore civico anche mediante convenzione con altri enti locali.
2. Le modalità di elezioni, revoca e funzionamento dell'istituto del difensore civico sono stabilite in apposito regolamento.

Titolo III ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I Organi di governo e loro attribuzioni

Art. 18 – Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e specificate dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo del Comune.

3. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.
4. La Giunta collabora col sindaco e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
5. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte con le modalità previste nei relativi regolamenti comunali. I relativi verbali sono firmati dal presidente e dal segretario della seduta.

Art. 19 – Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità determina l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Le competenze del consiglio comunale sono quelle attribuitegli dalla legge e dallo Statuto. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al sindaco o, in sua assenza, al vicesindaco.
2. Nel caso di contemporanea assenza nella seduta consiliare del sindaco e del vicesindaco o qualora il vicesindaco sia assessore esterno ed il sindaco è assente, presiedono il Consiglio comunale, nell'ordine:
 - a) L'assessore, non esterno cui il sindaco abbia conferito temporaneamente la delega a sostituirlo durante la propria assenza e quella del vicesindaco;
 - b) Il consigliere comunale eletto, solo per la seduta consiliare interessata, quale temporaneo presidente del Consiglio, in apertura della seduta in cui si verifica l'assenza del soggetto chiamato a presiederlo ai sensi del primo comma lettera a) del presente articolo; le operazioni di voto sono presiedute dal consigliere più anziano d'età.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo svolgimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge. Nel caso di mancata approvazione entro i termini previsti dalla legge dello schema di bilancio di previsione da parte della Giunta comunale o del bilancio di previsione o della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi da parte del Consiglio comunale la competenza a nominare il commissario per l'adozione degli atti previsti dalla legge è attribuita al prefetto. Compete in ogni caso al segretario comunale informare tempestivamente il prefetto del verificarsi di uno degli eventi che, ai sensi dell'art.141 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è causa di scioglimento del Consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
5. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporaneo del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
6. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
8. Le sedute del Consiglio possono essere ordinarie, straordinarie e urgenti, di prima e di seconda convocazione e hanno luogo, di norma, in seduta pubblica, il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale definisce, individua e disciplina le differenti tipologie di sedute consiliari.
9. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
10. Contestualmente all'effettuazione della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte della Giunta. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 20 – Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, e secondo il principio di proporzionalità della loro composizione e quello di trasparenza ed economicità del loro funzionamento, commissioni permanenti o temporanee per l'esame di particolari problematiche di competenza dell'amministrazione comunale o d'indagine sull'attività dell'amministrazione stessa. La materia di competenza di ogni commissione è individuata nella deliberazione consiliare con cui la commissione viene istituita. La

- presidenza delle commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni vengono disciplinati dal regolamento del funzionamento del Consiglio comunale e della deliberazione consiliare di costituzione della commissione.
 3. Le commissioni, a qualunque titolo istituite, hanno sempre competenze consultiva e/o propositiva, essendo loro preclusa l'emanazione di provvedimenti amministrativi aventi rilevanza verso l'esterno.
 4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi ne facciano richiesta.

Art. 21 – Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono, ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il segretario comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo e lo invita, contestualmente, a fornire per iscritto le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine dei venti giorni dalla notifica della richiesta. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale, nel corso della sua prima seduta utile, esamina le giustificazioni adottate dall'interessato e delibera in merito alla decadenza del consigliere.
3. Nei caso in cui il Consiglio abbia pronunciato la decadenza dalla carica dell'interessato, nella stessa seduta si procede alla surroga con le modalità fissate dalla legge.
4. Ai fini di quanto indicato al comma secondo, per far valere i motivi che giustificano l'assenza il consigliere è tenuto ad illustrarli succintamente e per iscritto con una nota da far pervenire alla segreteria comunale antecedentemente alla apertura della seduta in cui lo stesso prevede di risultare assente.
5. Ai fini di quanto indicato al comma secondo, per seduta consiliare si intende una riunione del Consiglio effettivamente tenutasi a seguito di contestazione della sussistenza del numero legale e per assenza del consigliere si intende quella relativa ad una intera seduta dell'organo.

Art. 22 – Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio delle prerogative che la legge attribuisce ai consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
2. Con le modalità fissate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, ciascun consigliere è tenuto ad eleggere, nel territorio comunale, un domicilio presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
Per l'esercizio delle proprie funzioni, il consigliere gode di un gettone di presenza attribuito ed eventualmente trasformabile in indennità nelle modalità fissate dalla Legge.

Art. 23 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri devono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
2. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non facenti parte della Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 24 – Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Le competenze assegnate dalla legge al sindaco, quale organo di amministrazione, vigilanza e organizzazione, oltre che nelle rispettive norme di riferimento, sono specificate negli articoli seguenti.

Art. 25 – Attribuzioni di amministrazione del sindaco

1. Il sindaco ha la rappresentanza legale generale dell'ente, e, fermo restando l'assetto generale delle competenze, può delegare la trattazione di singoli affari o materie agli assessori.
2. In particolare il Sindaco:
 - a) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge e, fatto salvo l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio comunale nei casi previsti dalla legge, stipula gli stessi;
 - c) Convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
 - d) Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

Art. 26 – Attribuzioni di vigilanza del sindaco

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni e a responsabilità limitata, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il sindaco promuove o assume iniziative atte ad assicurare uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune o da esso partecipate, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 27 – Attribuzioni di organizzazione del sindaco

1. Il sindaco nell'esercizio delle proprie funzioni di organizzazione:
 - a) Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale, ne dispone le convocazioni e li presiede secondo quanto disposto dai rispettivi regolamenti;
 - b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organi pubblici di partecipazione da lui presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
 - c) Riceve tutti gli atti di sindacato ispettivo da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 28 – Vicesindaco

1. Il vicesindaco, nominato tale dal sindaco, e l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento non temporanei di quest'ultimo.
2. Nel caso in cui si prevede la contemporanea assenza del vicesindaco e del sindaco, questi può nominare temporaneamente vicesindaco un altro assessore.
3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 29 – Impedimento permanente del sindaco

1. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato, ad ogni conseguente effetto previsto dalla legge, da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, dichiara fama e aventi competenze tecnico-professionali correlate allo specifico motivo dell'impedimento.

2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco che vi provvede sentiti i capigruppo consiliari.
3. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento con un documento sottoscritto da tutti i suoi componenti ed avente valore di dichiarazione di scienza.
4. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione entro dieci giorni dalla presentazione della relazione deliberando, se ne ricorrono le condizioni, lo stato di impedimento permanente del sindaco.

Art. 30 – Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune, collabora con il sindaco opera attraverso deliberazioni collegiali e impronta la propria attività ai principi della collegialità della trasparenza e dell'efficienza.

Art. 31 – Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori non superiore al limite fissato dalla legge di cui uno è nominato vicesindaco.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma primo, il numero effettivo degli assessori è stabilito dal sindaco che, anche in corso di mandato amministrativo, può modificare il numero degli assessori avuto riguardo a particolari e/o temporanee esigenze del Comune. In ogni caso, il numero degli assessori non può scendere al di sotto di due unità.
3. Fermo restando il loro numero massimo fissato al comma primo, gli assessori sono scelti e nominati dal sindaco tra i consiglieri o tra soggetti esterni al Consiglio, che possiedono i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, e siano in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale attestata dal relativo curriculum vitae.
4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
5. Ai sensi dell'art. 53, ventitreesimo comma, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può stabilire che, alle condizioni e con la modalità di cui alla suddetta disposizione normativa, tutti o alcuni incaricati di responsabilità di uffici e servizi siano affidati al sindaco, a uno o a più assessori. Sono fatte salve le attribuzioni del segretario comunale e del direttore generale, se nominato.
6. Nella giunta sono sempre rappresentati entrambi i generi. Nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore a quella fissata dalla legge. La disposizione del presente comma acquista vigenza a far data dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla sua entrata in vigore.

Art. 32 – Nomina della Giunta

1. Il vice sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare in qualsiasi momento uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. La sostituzione degli assessori revocati o dimissionari è obbligatoria solo nel caso in cui il numero degli altri assessori scenda al di sotto delle due unità. In tal caso la nomina dei nuovi assessori deve avvenire entro quindici giorni dal verificarsi della vacatio.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 33 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e verifica l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale della stessa.

Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti l'organo e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti tranne che per gli argomenti per i quali la legge prevede una maggioranza qualificata.

Art. 34 – Competenze della Giunta

1. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stato.
2. Le competenze della Giunta sono fissate dalla legge. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative, la Giunta adotta agli atti indicati dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Capo II Organizzazione e attività degli uffici

Art. 35 – Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della destinazione tra funzione politica e di controllo attribuita agli organi di governo e la funzione di gestione tecnico-amministrativa attribuita a chi espleta funzioni dirigenziali e/o di coordinamento.
2. Gli uffici sono organizzati attraverso il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e agli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Nel regolamento di organizzazione sono fissate le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi di governo.
5. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge.

Art. 36 – Segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario comunale nominato dal sindaco, funzionario pubblico, dipendente da apposita agenzia e iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
2. Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco. La sua nomina, la conferma e la revoca sono disciplinate dalla legge.
3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione congiunta dell'ufficio del segretario comunale.
4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
5. Il segretario comunale espleta le funzioni di collaborazione, assistenza giuridico amministrativa, consulenza e garanzia assegnategli dalla legge e specificate nel regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici.

Art. 37 – Direttore generale

1. Con le modalità fissate dalla legge, il Comune può avvalersi della figura del direttore generale nominando un soggetto esterno all'ente, previo convenzionamento con altri enti la cui popolazione, sommata a quella del Comune di Bisuschio, raggiunga i 15.000 abitanti, al fine della gestione congiunta delle funzioni spettategli o, in alternativa, affidandone le funzioni al segretario comunale.
2. In ogni caso, il direttore generale risponde del suo operato direttamente al sindaco ed espleta funzioni di gestione, coordinamento, sovrintendenza ed attuazione degli obiettivi degli organi di governo.

Art. 38 – Responsabili degli uffici e servizi

1. Ai responsabili degli uffici e servizi compete l’emanazione di tutti gli atti di gestione anche a rilevanza esterna che il regolamento di organizzazione degli uffici non riserva al direttore generale.
2. I responsabili provvedono altresì a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale e secondo le direttive impartite dal sindaco.
3. Nell’ambito delle competenze loro assegnate, i responsabili provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore e dal sindaco.
4. La nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi compete al sindaco che vi provvede conformemente a quanto disposto dal CCNL di comparto e dal regolamento di organizzazione degli uffici.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti nominati ai sensi dell’art.31, quinto comma.

Art. 39 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, il sindaco può nominare, quali responsabili degli uffici e dei servizi, soggetti esterni alla dotazione organica dell’ente.
2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere, nei limiti fissati dalla legge, collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
3. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

Art. 40 – Revisioni dei conti

1. Le modalità di nomina e le funzioni del revisore dei conti sono stabilite dalla legge e specificate dal regolamento comunale di contabilità.

Titolo IV ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E NORMATIVA

Capo I Principi generali

Art. 41 – Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa e normativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di efficienza, di efficacia, di economicità di semplicità delle procedure.
2. Gli organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessi nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 42 – Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall’art.147 del d.lgs.267/2000, la cui attuazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs.286/99.
2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi campi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni e di affidamento di incarichi esterni.

Art. 43 – Finanza e contabilità

1. L’ordinamento della finanza e della contabilità del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.
4. La potestà impositiva in materia tributaria è attuata secondo i principi costituzionali di progressività delle imposte e di capacità contributiva dei soggetti passivi.

Capo II Servizi pubblici

Art. 44 – Servizi pubblici comunali

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione dei beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che vengono gestiti nelle forme previste dalla legge previa valutazione comparativa tra le varie forme di gestione.
2. E' possibile la gestione dei servizi in convenzione con altri enti locali o mediante delega a favore della comunità montana nel caso di servizi sovracomunali. In ogni caso la convenzione e la delega disciplinano le modalità generali di svolgimento del servizio nonché la facoltà di recesso da parte del Comune.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società miste o a totale capitale pubblico, anche a prevalente capitale privato, possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
4. Le attività svolte attraverso i servizi pubblici si attengono alla normativa di salvaguardia dei diritti della persona da garantire in caso di sciopero.

Art. 45 – Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotati di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e aventi ad oggetto uno degli scopi stabiliti dalla legge, e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate da apposito Statuto e da propri regolamenti interni.
4. Il Consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal sindaco tra persone che posseggono i requisiti per l'elezioni a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.
5. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.
6. La soppressione o la trasformazione delle aziende speciali è deliberata dal Consiglio comunale.

Art. 46 – Istituzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotati di autonomia gestionale e aventi ad oggetto uno dei fini previsti dalla legge.
2. Il provvedimento consiliare di costituzione, disciplina, attraverso apposite norme regolamentari, l'organizzazione e l'attività dell'istituzione e contiene un apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultano i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi.
3. Le norme regolamentari di cui al secondo comma determinano altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali e determinano la durata in carica del presidente e del Consiglio di amministrazione.
4. Le istituzioni informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
6. Il Consiglio di amministrazione e il presidente delle istituzioni sono nominati dal sindaco tra persone che posseggono i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.
7. Gli amministratori delle istituzioni possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.
8. La soppressione o la trasformazione delle istituzioni è deliberata dal Consiglio comunale.

Art. 47 – Società per azioni e a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, provvedendo anche alla loro costituzione.
2. La società cui il Comune aderisce o che il Comune costituisce deve garantire, attraverso il proprio Statuto, il proprio atto costitutivo o mediante patti parasociali, la rappresentatività dei soci pubblici.
3. L'atto costitutivo, lo Statuto e l'acquisto di quote azioni possono essere approvati dal Consiglio comunale.
4. I rappresentanti del Comune presso le società sono nominati dal sindaco tra persone che posseggano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.

Art. 48 – Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme anche del presente Statuto previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.
2. Le modalità di costituzione dei consorzi sono fissate dalla legge. Le modalità di funzionamento sono fissate, oltre che dalla legge, da una convenzione e dallo Statuto del consorzio, approvati a maggioranza assoluta da parte del Consiglio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 49 – Nomine

1. Per le nomine di amministratori, sindaci, dirigenti, consiglieri o comunque rappresentanti del Comune a qualunque titolo presso aziende, istituzioni, società per azioni e a responsabilità limitata, associazioni di categoria o comunque enti di cui il Comune faccia parte, vige la deroga di cui all'art. 67 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Capo III Attività normativa

Art. 50 – Statuto

1. Lo Statuto costituisce la norma fondamentale con cui il Comune esplica il proprio potere di autorganizzazione. Ad esso devono uniformarsi tutti gli atti normativi ed amministrativi del Comune e delle aziende e degli enti da esso dipendenti. Le modalità di modifica dello Statuto sono stabilite dalla legge.
2. Un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali non inferiore al 20% dell'intero corpo elettorale può proporre modifiche allo Statuto mediante la rappresentazione di un progetto di modifica redatto per articoli.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di avvenuta esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 51 – Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie di propria competenza e nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelle statuarie.

2. Nelle materie di esclusiva competenza comunale, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e dell'Unione Europea e delle normative statuarie.
3. Nelle altre materie, tale potestà si applica nel rispetto altresì delle disposizioni normative statali e regionali, tenuto conto delle altre disposizioni regolamentari emanate da soggetti aventi competenze concorrente nelle stesse materie.
4. L'iniziativa per l'approvazione di regolamenti spetta, oltre che alla Giunta, al sindaco ed ai singoli consiglieri con le modalità fissate dalla legge, altresì ad un numero di soggetti residenti nel territorio comunale non inferiore a duecento, che la espleta con le modalità indicate all'art.13 dello Statuto.
5. I regolamenti e le loro modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di avvenuta esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 52 – Ordinanze

1. Il sindaco, il direttore generale, e i responsabili dei servizi emanano, ciascuno nelle materie di propria competenza e secondo quanto disposto dalla legge, provvedimenti d'urgenza denominati ordinanze.
2. Nel caso in cui i destinatari delle ordinanze siano individuabili, le stesse sono a questi tempestivamente notificate.
3. Le ordinanze sono pubblicate all'albo pretorio e delle stesse viene data ulteriore idonea forma di pubblicità che ne consente l'effettiva conoscibilità.